

**LEGGE REGIONALE 11 NOVEMBRE 1971, N. 42**

**Indennità per inabilità temporanea assoluta a favore  
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri<sup>1</sup>**

**Art. 1<sup>2</sup>**

L'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, prevista dall'articolo 213 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che approva il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è estesa ai soggetti contemplati nella lettera b) e nel secondo comma dell'articolo 205 del citato Testo Unico, che siano residenti nella Regione e le cui aziende agricole si trovino nell'ambito territoriale della medesima.

L'indennità di cui al precedente comma è erogata per i casi di inabilità temporanea assoluta, derivanti da infortunio sul lavoro e da malattia professionale, contemplati dagli articoli 210 e 211 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nei limiti e secondo le norme che disciplinano tale forma previdenziale.

**Art. 2**

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali apposita convenzione per l'erogazione dell'indennità di cui all'articolo precedente secondo le procedure proprie dell'Istituto medesimo.

---

<sup>1</sup> In B.U. 23 novembre 1971, n. 47.

<sup>2</sup> Articolo sostituito dall'art. 1 della l.r. 30 agosto 1975, n. 9.

---

---

In tale convenzione sarà provveduto anche a disciplinare i rapporti finanziari intercorrenti tra la Regione e l'Istituto, ai fini dell'applicazione della presente legge.

**Art. 3**

La presente legge cesserà di avere efficacia qualora con provvedimento legislativo lo Stato stabilisca analoghe provvidenze in favore dei soggetti previsti dall'articolo 1.

**Art. 4**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in ragione d'anno in Lire 82·milioni, si provvede per l'esercizio finanziario 1971, mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

